



Il Corecom Campania

NELLA riunione del Il Corecom Campania del 12/06/2025;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTA l’istanza di [REDACTED] del 02/12/2024 acquisita con protocollo n. 0316741 del 02/12/2024;

VISTI gli atti del procedimento;

Relatrice del Comitato Avv. Carolina Persico;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’istante

L’istante a seguito di sottoscrizione di contratto di abbonamento, lamenta 2 successivi aumenti del costo dell’offerta di rete fissa. A suo avviso tali incrementi configurano la fattispecie di attivazione di servizi non richiesti per la quale richiede indennizzo. Richiede 1000,00 €.

2. La posizione dell’operatore

L’operatore contesta tutti i rilievi e le deduzioni di controparte, rivendicando la legittimità del proprio operato, e chiede il rigetto della domanda dell’istante.

3. Motivazione della decisione

L’istante lamenta nel corso del proprio rapporto contrattuale con l’operatore un incremento del costo di rete fissa adducendo che trattasi di attivazione di servizi non richiesti. Tale circostanza è stata evidenziata con distinti reclami ritualmente riscontrati dall’operatore. I medesimi riscontri sono stati allegati da entrambe le parti. L’operatore nella propria memoria difensiva, così come nei riscontri ai reclami, evidenzia che gli incrementi di costo non rappresentano un’attivazione di servizi non richiesti ma una variazione delle condizioni economiche del contratto comunicata all’utente nei tempi e con le avvertenze di legge. A riguardo, però, lo stesso non produce alcuna prova della avvenuta comunicazione all’istante nei tempi previsti, adducendo come argomentazione la sola mancata contestazione delle fatture ad opera di quest’ultimo. Del resto, anche questa argomentazione difensiva dell’operatore è altresì scardinata dal pagamento delle fatture ad opera dell’istante in regime di autoriduzione che a tutti gli effetti assume carattere di contestazione. Pertanto, la fattispecie in questione integra tutti gli elementi di cui alla previsione dell’art. 9 c. 2 dell’ Allegato A alla delibera n. 347/18/CONS. Per

tenuto si riconosce un indennizzo complessivo come dalla richiesta presente nel formulario. Ogni altra richiesta si intende rigettata.

DELIBERA

Articolo 1

1. VODAFONE ITALIA SPA (HO.MOBILE - TELETU), in accoglimento dell'istanza, del 02/12/2024, è tenuta al pagamento in favore dell'istante [REDACTED] dell'indennizzo di euro 1.000,00 (mille/00 €), maggiorato degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, per i motivi di cui premessa, entro il termine di 60 gg. dalla data di notifica del presente atto mediante Assegno circolare/Bonifico bancario all'istante. Ogni altra richiesta di indennizzo è rigettata per i motivi di cui in premessa.


2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.


Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

La Relatrice del Comitato
f.to Avv. Carolina Persico



La PRESIDENTE
f.to Dott.ssa Carola Barbato



per attestazione di conformità a quanto deliberato
Il Dirigente ad interim
f.to Dott.ssa Vincenza Vassallo

